



# Comune di Gonnoscodina

## Provincia di Oristano

### Ordinanza del Sindaco

N. 3

del 29-04-2026

**Oggetto: Pulizia terreni incolti e prescrizioni antincendio anno 2026.**

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 5/48 del 29.01.2025 “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025” con la quale vengono impartite le linee di indirizzo per l’aggiornamento del piano regionale antincendi per l’anno 2025 e in attesa di nuovi aggiornamenti queste **vengono estese anche per il 2026**;

**CONSIDERATO** che è parte integrante della suddetta Deliberazione l’allegato “*Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendi boschivi ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016*”;

**PRESO ATTO** che, ai sensi della sopra citata deliberazione, **dal 01 Giugno al 31 ottobre**, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”;

**ACCERTATO** che nel territorio comunale sono presenti aree e cortili di pertinenza delle abitazioni che necessitano di adeguate operazioni di pulizia e decespugliamento;

**DATO ATTO** che tali operazioni, se non attuate, oltre a denotare lo stato di incuria, possono rappresentare un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica in quanto incrementano, con le alte temperature che si raggiungono nella stagione estiva, il rischio di incendi, con conseguenti danni a persone, animali e cose;

**RAVVISATO** inoltre che tali situazioni, possono rappresentare una minaccia per l’igiene, la salute, l’incolumità pubblica e dell’ambiente, poiché oltre ad incrementare il rischio di incendi, favoriscono il proliferare di animali nocivi, quali ratti, zecche e blatte;

**RITENUTO** di adottare, ai fini preventivi, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti l’innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo;

**VISTA** la legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro sugli incendi boschivi”;

**VISTO** la L.R. 27 Aprile 2016 n. 8 “Legge Forestale della Sardegna”

**VISTA** la Legge del 24/11/1981 n. 689;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

### ORDINA

**allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni di potenziale pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all’igiene pubblica, Entro il 1° GIUGNO 2026**

a. i proprietari e/o conduttori di terreni, appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi e materiale secco di qualsiasi natura, le aree e i cortili all’interno del centro abitato e nelle aree periurbane;

- b. i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a., o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c. i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d. i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e. i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza **non inferiore a 5 metri**.

**ENTRO IL 1° GIUGNO è fatto obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di aree libere, cortili, giardini, aiuole, terreni ivi comprese le aree prospicienti ad esse, di provvedere alla pulizia ed al mantenimento decoroso delle stesse, effettuando, ripetutamente, se necessario, lo sfalcio e la rimozione di erbe, erbacce, infestanti, piante, rampicanti e qualsiasi tipo di vegetazione che possa rappresentare innesco per possibili incendi o focolaio per insetti o animali pericolosi per la sicurezza e la salute pubblica.**

ENTRO IL 1° GIUGNO, chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frascame da lasciare in sito per scopi di protezione del suolo deve essere distribuito in "andane" lungo le curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile.

Per i tagli effettuati in data successiva al 1° giugno, lo sgombero è contestuale ai tagli medesimi.

I soggetti interessati da quanto contenuto dalla presente ordinanza devono ottemperare a quanto sopra entro e non oltre il 1 Giugno 2026.

**Sono vietate, tutto l'anno, le azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati, possono provocare un incendio boschivo. L'abbruciamento per finalità agricole e selvicolturali è comunque subordinato, in qualunque periodo dell'anno, alla realizzazione di fasce perimetrali di isolamento di almeno 5 metri di larghezza, al fine di evitare la propagazione del fuoco.**

**2- Nel periodo di "ELEVATO PERICOLO DI INCENDIO BOSCHIVO", dal 1 Giugno al 31 Ottobre, È VIETATO:**

- a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione;
- b) utilizzare fuochi d'artificio di libera vendita o lanterne cinesi;
- c) utilizzare attrezzi, mezzi e strumenti che possano provocare scintille e favorire l'innesco di un incendio, di cui all'art. 2 della L. 353/2000;
- d) smaltire braci;
- e) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- f) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

**Nel periodo 1 Giugno – 31 Ottobre non è consentito far crescere sterpaglie ed erbacce che possano costituire pericolo d'incendio e permettano il proliferare di animali che possono arrecare danni alla salute pubblica. E' fatto quindi obbligo ai detentori a qualsiasi titolo di aree libere, cortili, giardini, aiuole, terreni ivi comprese le aree prospicienti ad esse, di provvedere alla pulizia ed al mantenimento decoroso delle stesse, effettuando, ripetutamente, se necessario, lo sfalcio e la rimozione di erbe, erbacce, infestanti, piante, rampicanti e qualsiasi tipo di vegetazione che possa rappresentare innesco per possibili incendi o focolaio per insetti o animali pericolosi per la sicurezza e la salute pubblica.**

**Nel periodo di elevato pericolo, gli Ispettorati forestali (STIR del CFVA), su richiesta motivata, possono autorizzare alcune attività. Le richieste devono pervenire agli Ispettorati forestali**

**competenti almeno dieci giorni prima dell'esecuzione delle stesse.** Nell'autorizzazione sono contenute le modalità di esercizio e di prevenzione tra cui l'obbligo di realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.

L'A.N.A.S. S.p.A., la Provincia di Oristano e qualsiasi altro Ente o Agenzia proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere entro il primo Giugno al taglio di fieno e sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia di almeno 3 (tre) metri, ovvero qualora di larghezza inferiore dell'intera pertinenza.

Tali condizioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di pericolo di incendio compreso dal 01 giugno al 31 ottobre 2024;

## **SANZIONI**

Sono punite a norma dell'art. 10 comma 6 della Legge 21/11/2000 n. 353 come modificata dal D.L. 08/09/2021 n. 120 convertito con modifiche nella Legge 08/11/2021 n. 155 che prevede

**l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 5.000,00 a Euro 50.000,00**, le violazioni ai seguenti precetti recati dalle presenti prescrizioni inserite nell'allegato D. L'Amministrazione Comunale potrà eseguire la pulizia delle aree sostituendosi ai proprietari/conduttori addebitando i relativi costi ai soggetti inadempienti.

**Per quanto non compreso nella presente Ordinanza valgono tutte le prescrizioni e disposizioni in materia di prevenzione incendi prescritte con l'allegato alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2025.**

## **DISPONE**

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e sul Sito dell'Ente.

Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Sindaci, i Vigili urbani, le Guardie campestri e le Compagnie barracellari, per quanto di rispettiva competenza, vigilano al fine di imporre l'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi, nelle campagne e nelle zone di interfaccia urbano-rurale, e perseguono i trasgressori a norma di legge.

Copia del presente provvedimento è trasmessa ai soggetti istituzionalmente deputati a vigilare sul rispetto delle prescrizioni in esso contenute e precisamente:

- al Corpo di Polizia Locale.
- alla Compagnia dei Carabinieri di MOGORO;
- alla Questura di Oristano;
- al Comando Raggruppamento Forestale e di Vigilanza Ambientale di ALES;
- al Comando Vigili del Fuoco di ORISTANO;
- alla Provincia di Oristano

Avverso il presente provvedimento ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 07/08/1990 n. 241 può essere proposto ricorso al T.A.R. con sede a Cagliari oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco  
Frau Luciano

*(doc. sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)*